

N. 37 del registro  
concessioni - anno 2010N. A/45/10 del repertorio**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417****IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**Vista l'istanza presentata dal Sig. **ORLANDINI Giuliano** nato a **Bologna** il **05.10.1938** in data **20.11.2009**;Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di.....con lettera N°.....del  
.....e dalla Dogana di.....con lettera N°.....del.....;Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM. di..... espresso con lettera  
N° ..... del .....Vista la precedente licenza n° **029/09** in data **27.05.2009**; Visto il D.M. 19/07/1989; Vista la L. n°494/93 e  
l'art.10 della L.449/97;Visto il Piano degli Ormeggi approvato con Ordinanza n° 70/2004 in data 16.12.2004 della Capitaneria di  
porto di Pesaro;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

**C O N C E D E**

al Sig. **ORLANDINI Giuliano** Codice Fiscale **RLNGLN38R05A944C**.....  
 di occupare uno specchio acqueo ed un tratto di banchina nel Porto di Pesaro.....  
 della superficie di **metri quadrati 47,06 (quarantasettevirgolazerosei)**.....  
 situato... nel Comune.. di Pesaro.....  
 e precisamente **posto ormeggio zona D/53**.....  
 allo scopo di **mantenere all'ormeggio la propria unità da diporto iscritta al n° PS 2046/D dei R.I.D. della  
 Capitaneria di Porto di Pesaro, nonché corpo morto e passerella per l'accesso all'unità**.....  
 e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in  
 corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 329,17 (Trecentoventinove/17)** quale  
 canone anno **2010**.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la  
 durata di mesi **12 (dodici)** dal **01.01.2010** al **31.12.2010**.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta N° // in data **01.03.2010** presso  
**Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Mantova** e la **tassa di registro di € 168,00 (centosessantotto/00)** in data  
**01.03.2010 -**.

Si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, rimuovere qualsiasi impianto o apprestamento ivi installato e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza a seguito di nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro avrà, però, sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e saiva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario sarà obbligato a sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo qualsiasi impianto o apprestamento ivi installato e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, su semplice intimazione scritta del Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro, che sarà notificata all'interessato, a termini di legge. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione di sgombero, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese a carico del concessionario nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure qualora ne ricorrano i presupposti di legge, rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita degli impianti o apprestamenti non rimossi, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà ritenuto direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà realizzare opere, impianti o apprestamenti non consentite, né variare quelli ammessi; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, presso l'area demaniale concessa al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) il concessionario è direttamente responsabile della corretta manutenzione degli impianti e/o apprestamenti realizzati c/o il tratto di banchina in concessione, che devono essere mantenuti nello stato indicato nella specifica perizia tecnica prodotta ai fini del rilascio della presente concessione demaniale marittima;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato, è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93, del D.M. 19/07/1989 e dell'art.10 L.449/97, ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 - punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

### PAGAMENTO DEL CANONE

Canone provvisorio periodo dal **01.01.2010** al **31.12.2010**: **€. 329,17 (Trecentoventinove/17)**  
(salvo conguaglio)

Validità prorogata fino al 31-12-22 ai sensi dell'art. 199  
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni  
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis  
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **26 MAG. 2023**

L'Ufficiale Rogante  
**L'Ufficiale Rogante**  
Dott.ssa *Maria Grazia Pittalà*

  
(IL CONCESSIONARIO)

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in:

**BOLOGNA** . . . . . **Via Corticella** . . . . . **n° 242** . .

PESARO, addì 11 MAG. 2010

**CAPITANERIA DI PORTO PESARO**

Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015  
Ai sensi dell'art. 1, comma 18, del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010, n. 25

**PESARO 28 GIU. 2011**  
**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CF) Artilio MONTALTO**

**CAPITANERIA DI PORTO PESARO**  
Validità prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1 comma 18 del D.L. n° 194/2009, convertito con modificazioni della L. n° 25/2010, come modificato dalla L. 17/12/2012 nr. 221  
**PESARO 27 DIC. 2015**  
**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CF) Angela CAPRIZIMATO**

**IL CONCESSIONARIO**

*Socialis ...*

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b del D.L. 15/05/2020, n.34 convertito ... 2020, n/77

Data 16 FEB 2021 L'Ufficiale Rogante  
Aut. Marittima ...

**I TESTIMONI**

*C. S. ...*  
*Dr. ...*

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO**

**COMANDANTE**  
**Capitano di Fregata Artilio MONTALTO**

**CAPITANERIA DI PORTO**  
SI ATTESA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO REGISTRO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO IL 26 MAG. 2010 AL N° 1894 SERIE 3 CON L'ESAZIONE DI € 173,00





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO**

LICENZA DI SUBINGRESSO N° 3 /2015

Rep. n. A/ 44 /2015


Il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro:

- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima n. 37/2010 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 11.5.2010 al Sig. ORLANDINI Giuliano nato a Bologna il 5.10.1938 ed ivi residente in via Corticella n. 242 – Codice Fiscale RLNGLN38R05A944C – iscritta al numero di Repertorio A/45/10 e registrata presso l'Agenzie delle Entrate di Pesaro al n. 1894/3^ in data 26.5.2010, con validità fino al 31.12.2015 (prorogata *ex lege* giusta articolo 1 comma 18 del Decreto Legge 30.12.2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.2010 n.25), con la quale è stata concessa l'occupazione di uno specchio acqueo per totali mq. 47,06, allo scopo di mantenere all'ormeggio la propria imbarcazione da diporto iscritta al nr.PS2046/D dei RID di Pesaro;
- VISTA** l'istanza in bollo (md. SID D4) presentata in data datata 23.6.2015 assunta al prot. n.03.03.02/11520 in data 23.6.2015 di questa Capitaneria di Porto, con la quale il Sig. ORLANDINI Giuliano, in qualità di titolare della concessione nr. 37/2010 – C.F. RLNGLN38R05A944C, ha chiesto di essere autorizzato a far subentrare nel godimento della concessione demaniale marittima n. 37/2010 il Sig. GRAZZI Niccolò, nato a Pesaro il 7.3.1990 ed ivi residente in via Badò nr.22 – C.F. GRZNCL90C07C357C; CATTOLICA
- VISTO** il foglio nr. 03.03.02/11849 in data 26.6.2015 con il quale questa Autorità Marittima dava evidenza pubblica alla richiesta, mediante pubblicazione della domanda all'albo pretorio del Comune di Pesaro ed all'albo della Capitaneria di Porto;
- VISTO** il foglio pervenuto via PEC ed assunto in data 20.7.2015 al numero 13536 del registro protocollo di questa Capitaneria di Porto con il quale il Comune di Pesaro ha certificato l'avvenuta pubblicazione - dal 29.6.2015 al 14.7.2015 (registro di pubblicazione numero 2805 del 29.6.2015) - della richiesta di subingresso inviata con il foglio numero 11849 sopra citato ;
- VISTO** regolamento del Porto di Pesaro capitolo XIX, art. 94;
- RITENUTO** che nulla osta per quanto riguarda gli interessi marittimi all'accoglimento dell'istanza di sub ingresso;
- VISTI** gli art. 46 del Codice della Navigazione e 30 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la circolare n.14 Serie I Titolo: Demanio Marittimo – Prot. n.5172785 in data 03.10.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti ela Circolare nr. 120 del 24 maggio 2001.

**A U T O R I Z Z A**

il subingresso nella concessione n. 37/2010 dell'11.5.2010 del Sig. GRAZZI Niccolò, nato a Cattolica (RN) il 7.3.1990 e residente a Pesaro in via Badò nr.22 – C.F. GRZNCL90C07C357C - il quale dovrà rispondere dell'esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella licenza di concessione sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle sanzioni del Codice della Navigazione come se la licenza stessa fosse stata dalla stessa società sottoscritta.

Pesaro, 20 OTT. 2015



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

C.F. (CP) Angelo CAPUZZIMATO

critto Sig. GRAZZI Niccolò, nato a Cattolica (RN) il 7.3.1990 e residente a Pesaro in via  
22 - C.F. GRZNCL90C07C357C, alla presenza degli infrascritti testimoni dichiarano di  
e, senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nella  
n. 37/2010, sopraindicata, riflettente la concessione intestata al Sig. ORLANDINI Giuliano e  
ghi dalla stessa derivanti come se fosse stata dallo stesso stipulata. Dichiaro altresì di  
il proprio domicilio, agli effetti di quest'atto presso la propria residenza sita in Pesaro, via  
22.-

28 OTT. 2015

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi  
dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020,  
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 16 FEB. 2021  
L'Ufficio Rogante  
Avv. Matteo Paroli

IL SUBENTRANTE

Niccolò  
(GRAZZI Niccolò)

I TESTIMONI

Emilio Scalone  
1° M.LLO N°  
Emilio SCALONE

Emilio Scalone  
1° M.LLO N°  
Emilio SCALONE



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino  
Ufficio Territoriale di Pesaro

Alto Registrato 28 OTT 2015 al n° 1878 Serie 3

PREVIO IMPIRAMENTO DI € 200,00

(DI CUI € ..... PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO  
Simone Lodovini\*

\* Pivota su delega del Direttore Provinciale Elio Borrelli



Validità prorogata fino al 31-12-22 ai sensi dell'art. 199  
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni  
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis  
D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.